



Città di Amalfi

Comune di Amalfi  
Il Sindaco

---

*Protocollo come da denominazione file pdf*

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- il territorio del Comune di Amalfi presenta ampie zone aventi spiccate caratteristiche rurali costituite da giardini, terrazzamenti e vaste zone boschive, patrimonio forestale di particolare pregio che risulta particolarmente a rischio;
- tale fenomeno appare favorito dallo stato di abbandono in cui versano fondi rustici e giardini, oltre che una gran parte della zona di macchia mediterranea esistente sul territorio comunale;
- la contestuale vicinanza alle aree boschive di insediamenti urbani e di civili abitazioni impone inoltre di contemperare le diverse esigenze sociali che vengono in evidenza alla luce dei disagi che l'accensione di sterpaglie provoca al vicinato;

**PREMESSO** che l'art. 16 "Accensione di fuochi nei fondi" del Regolamento comunale di Polizia Rurale, (approvato con D. C.C. n. 10 del 30 gennaio 2017) disciplina tale materia come segue:

*" 1. E' sempre vietata la combustione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e colture arboree, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno.*

*2. Al di fuori del periodo di cui al punto precedente, è fatto obbligo ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere, di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 16.00 nel giorno di martedì e tra le ore 6.00 e le ore 12 nel giorno di venerdì, usando la massima attenzione nell'adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere previa comunicazione, con almeno due giorni di anticipo, agli inquilini delle abitazioni limitrofe, e rispettando in ogni caso le seguenti prescrizioni:*

*☒ la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata con materiale completamente essiccato e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;*

*☒ l'operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento forte;*

*☒ la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;*

*☒ durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;*

☒ *rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;*

*3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata."*

**CONSIDERATO** il perdurante stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) dichiarato dapprima con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

**VISTI** i DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020 e i relativi allegati ;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020 (valida dal 6 dicembre 2020 e per quattordici giorni) con la quale si dispone che il territorio della Regione Campania è sottoposto alle misure di cui all'articolo 3 del richiamato DPCM 3 novembre 2020 (c.d. "zona arancione");

**DATO ATTO** che le misure richiamate richiedono una limitazione della circolazione delle persone ed una maggiore permanenza delle stesse all'interno delle proprie abitazioni;

**RITENUTO** in conseguenza opportuno adottare un provvedimento che tenga conto di tale evenienza e che contemperi i diversi interessi coinvolti nella fattispecie, relativamente al contingente periodo;

**DATO ATTO** inoltre che sono in corso valutazioni volte a modificare l'attuale regime previsto dal Regolamento comunale di Polizia Rurale;

**SENTITA** la Giunta Comunale;

**VISTO** il TUEL ed in particolare gli artt. 50 e 54;

#### **ORDINA**

a decorrere dalla data odierna e **sino al 1 gennaio 2021** è fatto obbligo **di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura** di cui all'articolo 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale **tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 09:00 nei giorni di martedì e venerdì**, sussistendo comunque ogni altra disposizione prevista dal medesimo articolo.

#### **AVVERTE**

- che in caso di inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 (cento) ad Euro 1.000,00 (mille) a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000, introdotto dalla L. n°3 del 16/01/2003;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Amalfi, pubblicata sul sito internet del Comune di Amalfi e che ne venga data la più ampia diffusione con ogni mezzo ritenuto opportuno.

#### **MANDA**

per quanto di rispettiva competenza a:

- Comando di Polizia Municipale di Amalfi;

- Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi;
- Comando Stazione Carabinieri di Amalfi;
- Regione Campania – Direzione generale Lavori Pubblici – Protezione Civile;
- UOD Genio civile di Salerno - presidio protezione civile;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- ANAS – compartimento locale;
- P.A. Millennium di Amalfi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 7 dicembre 2020

**IL SINDACO**  
dott. Daniele Milano

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate